

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 361)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(SPATARO)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1959

**Norme interpretative della legge 5 gennaio 1953, n. 24,  
sul riordinamento dei servizi delle opere marittime**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 gennaio 1953, n. 24, è stata sovente interpretata in senso restrittivo, nel senso cioè, che essa abbia inteso affidare agli uffici speciali del Genio civile per le Opere marittime (anzichè agli uffici provinciali) ed agli organi amministrativi centrali dei lavori pubblici (con esclusione di qualunque competenza dei Provveditorati alle Opere pubbliche) soltanto le attribuzioni riguardanti la costruzione e la manutenzione delle opere marittime in senso stretto: ciò in quanto è stato ritenuto che l'unico motivo della legge stessa fosse quello di creare una specializzazione tecnica del personale che si occupa delle opere a mare per

le quali occorrono particolari cognizioni ed esperienze.

La conseguenza di tale interpretazione è stata che si sono ritenute escluse dalla attribuzione degli uffici speciali e degli organi amministrativi centrali, molte delle competenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici che concernono la tutela e la destinazione delle aree del demanio marittimo e si sono quindi venute a creare interferenze tra organi amministrativi dei lavori pubblici (Provveditorati ed Amministrazione centrale) e tra organi tecnici (uffici provinciali del Genio civile e uffici speciali del Genio civile per le opere marittime) nei confronti di numerosi

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problemi che riguardano il demanio marittimo con la sola eccezione per ciò che concerne la competenza alla costruzione e alla manutenzione delle opere marittime in senso stretto (articolo 5 del testo unico n. 3095 del 1885) pacificamente riconosciuta agli organi predetti in base alla citata legge n. 24; talchè è stata messa in dubbio la competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime e dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda la esecuzione di opere edilizie statali sul demanio marittimo.

L'esigenza di eliminare tali interferenze e tali dubbi è sensibilmente avvertita e, per-

tanto, allo scopo di evitare soluzioni parziali che darebbero adito a nuove incertezze occorre precisare che la competenza della Amministrazione centrale e degli Uffici per le opere marittime si estende a tutte le attribuzioni della Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse.

In tal senso è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico*

All'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime ».